COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NEL MEZZOGIORNO

Art. 1

La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere a suo totale carico le spese per la realizzazione, da parte degli enti locali e loro consorzi, delle opere, attrezzature e impianti per l'esercizio di attivita' sportive di formazione, previsti dai progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1976, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costruzione di impianti sportivi nel Mezzogiorno
Estremi	Legge 27 dicembre 1975, n. 781
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costruzione-di-impianti-sportivi-nel-mezzogiorno/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it